

REGOLAMENTO COMUNALE SULLE UNIONI CIVILI

ART. 1

1. Il Comune di Narni, nell'ambito della propria autonomia e potestà amministrativa tutela la piena dignità dell'unione civile e ne promuove il pubblico rispetto
2. Ai fini del presente regolamento è considerata unione civile il rapporto tra due persone maggiorenni, di sesso diverso o dello stesso sesso, che ne abbiano chiesto la registrazione amministrativa ai sensi dei successivi articoli.
3. Nell'ambito delle proprie competenze, il Comune si impegna ad assicurare alle coppie unite civilmente l'accesso ai procedimenti, benefici e opportunità amministrative di varia natura, alle medesime condizioni riconosciute dall'ordinamento alle coppie sposate e assimilate.
4. Il Comune adotta tutte le iniziative per stimolare il recepimento nella legislazione statale delle unioni civili al fine di garantire i principi di libertà individuale ed assicurare in ogni circostanza la parità di condizione dei cittadini

ART. 2

1. E' istituito presso il Comune di Narni il registro amministrativo delle unioni civili
Il registro viene tenuto dall'Amministrazione comunale nel rispetto della Legge 675/96.
2. Con successivo provvedimento della Giunta, da assumersi entro trenta giorni dalla esecutorietà del presente regolamento, sarà provveduto all'organizzazione del registro ed alla disciplina dei provvedimenti relativi.
3. Il regime amministrativo delle unioni civili si applica ai cittadini italiani e stranieri residenti anagraficamente nel Comune di Narni che costituiscano una famiglia anagrafica ai sensi della Legge 24 dicembre 1954, n. 1228, e del DPR 30 Maggio 1989, n. 223, accertata in via amministrativa.

ART. 3

1. Sino alla riforma del diritto di famiglia e dello stato civile, la disciplina comunale delle unioni civili ha rilevanza esclusivamente amministrativa per i fini di cui all'art. 1 comma 3. Essa pertanto non interferisce con il vigente regolamento dell'anagrafe e dello stato civile, con il diritto di famiglia, con ogni altra normativa di tipo civilistico e comunque riservata allo Stato, così come con le competenze amministrative di qualsiasi altra Pubblica Amministrazione.